

## Codice Deontologico

**DELLA ASSOCIAZIONE ARCHEOIMPRESE**

(Approvato dalla Assemblea il 10 dicembre 2013)

### I. PRINCIPI GENERALI

Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione Repubblicana e in un'economia di libero mercato, l'Associazione ARCHEOIMPRESE si pone l'obiettivo di contribuire, nell'assoluto rispetto delle leggi, alla crescita economica, civile e democratica del Paese e al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei Titolari, dei Soci e dei Lavoratori delle Imprese Associate, in un quadro di sviluppo armonico del settore.

Archeoimprese associa aziende che operano principalmente nel settore dell'archeologia. Le Associate sono consapevoli che questa particolare attività si espleta sul patrimonio collettivo dell'intera comunità nazionale e può consistere, nel caso dello scavo stratigrafico, nella rimozione e nella distruzione del deposito archeologico, esse pertanto si assumono la responsabilità di condurla nel modo più proficuo possibile ai fini della ricerca scientifica e della tutela del patrimonio culturale.

L'Associazione e le Associate sono altresì consapevoli che, in quanto operatori economici e in ragione delle vigenti normative, nell'espletare la propria attività, in particolare quando questa è prestata al servizio di committenti non istituzionali, mossi da esigenze diverse dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio culturale, possono venirsi oggettivamente a trovare in situazioni di conflitto di interesse tra le proprie legittime esigenze economiche e la ricerca della soddisfazione del cliente da un lato e la tutela dei beni archeologici e delle proprie aspirazioni dall'altro. Archeoimprese ritiene che le Associate non debbano anteporre l'interesse economico proprio e del committente a quello della tutela dei beni culturali. Scopo dell'Associazione è pertanto promuovere le condizioni per la rimozione delle cause dell'insorgere del suddetto conflitto di interesse, sia agendo verso le proprie Associate promuovendo l'adozione di pratiche commerciali che ne tutelino la dignità professionale e i propri legittimi interessi economici, sia promuovendo il miglioramento del quadro legislativo di riferimento attraverso il confronto e la cooperazione con le forze associative, politiche e sindacali e con le istituzioni che si dimostrino sensibili ed interessate a questi obiettivi.

ARCHEOIMPRESE pone il principio di legalità come riferimento costante del proprio operato e di quello dei propri Soci e richiede loro, tanto nell'esercizio di rappresentanza *pro tempore* negli Organi dell'Associazione, quanto nella conduzione quotidiana delle proprie aziende, modelli di comportamento ispirati ad integrità ed eticità, volti a garantire non solo il formale rispetto della Legge, ma la convinta adesione a porsi ai più elevati standard di comportamento, anche a tutela dell'immagine e del prestigio della intera categoria, presso la pubblica opinione e le istituzioni.

Nel rispetto dell'art. 3 del proprio Statuto l'Associazione opera con spirito di libertà, indipendenza, apartiticità e aconfessionalità.

Il presente Codice consta di 23 articoli divisi tra: PRINCIPI GENERALI, RAPPORTI, CARICHE ASSOCIATIVE E INCARICHI PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE e DISPOSIZIONI FINALI.

## **Art. 1- Definizione**

1.1 Il Codice Deontologico dell'Associazione ARCHEOIMPRESE contiene i principi e le regole di comportamento che le imprese Associate (da qui in poi Associate) si impegnano a rispettare nell'esercizio della propria attività.

## **Art. 2- Infrazioni al codice**

2.1 E' fatto obbligo alle Associate, che ne vengano a conoscenza, di segnalare ogni violazione del presente Codice Deontologico al Consiglio Direttivo, che applicherà eventuali sanzioni nei termini dello Statuto e, ove adottato, del Regolamento.

2.2 E' fatto obbligo agli Organi Associativi di procedere ai necessari accertamenti e assumere le decisioni che ne possano conseguire.

## **Art. 3 - Sanzioni disciplinari**

3.1 L'inosservanza di quanto indicato nel presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione in contrasto con un corretto esercizio della attività di impresa sono punibili con sanzioni disciplinari, graduate con la gravità degli atti fino all'esclusione dall'Associazione come previsto dall'art. 10 dello statuto.

## **Art. 4 - Responsabilità sociale**

4.1 Ogni Associata considera la tutela dei Beni Culturali come un impegno costante;

4.2 ogni Associata mantiene un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;

4.3 Nel pieno recepimento dell'Art.3 Comma 4 dello STATUTO DELLE IMPRESE (Legge 180/2011), l'Associazione Archeoimprese attivamente rigetta qualsiasi forma di mafia o di criminalità in ogni sua espressione e particolarmente ove finalizzata alla violazione della libertà del mercato.

- a) Le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'Associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alla Associazione Archeoimprese respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre

tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività' illegale di cui sono soggetti passivi.

- b) Il requisito di eleggibilità del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'Art. 5 dello statuto di Archeoimprese è incompatibile con un decreto di rinvio a giudizio ai sensi dell'Art 429 CPP emesso dall'Autorità Giudiziaria per reati di stampo mafioso, con effetto immediato di decadenza e di ineleggibilità fino a sentenza di assoluzione definitiva, sia nella eventualità che il provvedimento sia emanato direttamente nei confronti della persona del Presidente, sia che esso sia emanato nei confronti di un Amministratore della Azienda Associata che lo esprime come proprio rappresentante.
- c) Le misure di prevenzione antimafia impartite dalla competente Autorità ai sensi degli Artt.1-9 D.Lvo 159/2011 nei confronti di un Amministratore di una Azienda Associata sospendono i diritti attivi e passivi dell'Azienda Associata all'interno degli Organi dell'Associazione e sono causa di decadenza dagli incarichi elettivi. La condanna passata in giudicato per reati di cui all' Art. 416bis del CP a carico di un Amministratore di Azienda Associata comporta l'automatica applicazione dell'espulsione della Azienda dalla Associazione con gli effetti dell'Art.10 Comma 2 dello Statuto di Archeoimprese;

4.4 ogni Associata conforma la propria condotta ai principi irrinunciabili di indipendenza e imparzialità;

4.5 ogni Associata valuta con anticipo e con gli strumenti opportuni i rischi e i benefici derivanti dalla propria attività e, se del caso, informa di tali rischi i propri committenti o finanziatori e quanti altri potrebbero esserne afflitti;

4.6 ogni Associata prende in considerazione e valuta le possibili conseguenze sull'uomo e sull'ambiente della propria attività, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della salute, della natura e dell'ambiente, da ogni forma e tipo di inquinamento o di manomissione e anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali;

4.7 ogni Associata si impegna inoltre a:

- escludere il lavoro minorile ed il lavoro forzato;
- riconoscere orari di lavoro non contrari alla legge;
- corrispondere una retribuzione dignitosa per il lavoratore;
- garantire la libertà di associazionismo sindacale;
- garantire il diritto dei lavoratori di essere tutelati dalla contrattazione collettiva;
- garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;
- garantire la salubrità del luogo di lavoro;
- impedire qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, orientamento politico, sessuale, religioso

## **Art. 5 -Conflitto d'interessi e dovere alla riservatezza**

5.1 L'Associata deve valutare a fondo le possibili situazioni di conflitto d'interessi nello svolgimento della propria attività.

5.2 L'Associata è tenuta ad osservare il massimo riserbo sulle informazioni non di dominio pubblico, di cui possa venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività, con particolare riguardo alle informazioni su procedimenti di tutela archeologica in corso, sulle informazioni di rilevanza industriale e commerciale e ai dati ritenuti sensibili dalle norme sulla privacy. E' considerata di particolare gravità la rivelazione di dati o informazioni senza preventivo consenso a fini di lucro o con conseguente danno di terzi. Nel dubbio sulla riservatezza o meno delle informazioni, l'Associata si deve astenere dal rivelarle.

## **Art. 6 - Comportamento etico e qualità della prestazione**

6.1 Il comportamento delle Associate si deve basare sulla responsabilità, sulla correttezza commerciale, sulla preparazione tecnica, sul rispetto degli impegni assunti e del dovere alla riservatezza.

6.2 Il comportamento delle Associate verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve altresì essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, come previsto dall'art. 9 dello Statuto di ARCHEOIMPRESA.

6.3 Ogni Associata deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi in modo di non compromettere la fiducia nei confronti della categoria. Nel promuovere la sua attività e capacità organizzativa deve attribuirsi solo competenze o titoli pertinenti. Non deve fabbricare, falsificare o travisare dati o risultati. Deve impegnarsi all'obiettività, imparzialità e sincerità in tutti gli aspetti del proprio lavoro.

6.4 L'Associata deve astenersi dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o procedure che siano moralmente discutibili o possano recare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

6.5 L'Associata, nello svolgimento della propria attività, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) non accettare limitazioni, imposizioni o lusinghe che possano interferire sull'efficacia e correttezza della propria opera;

b) non accettare remunerazioni economiche o di altro genere per omettere il compimento del proprio intervento concordato con il committente e con le Autorità preposte alla tutela archeologica;

c) non accettare incarichi di entità inadeguata ai mezzi e alla capacità d'impresa di cui si dispone;

d) non accettare incarichi che esulino dai campi di propria competenza;

e) non attestare situazioni di cui non si sia avuto diretto riscontro;

- f) non firmare elaborati non compiuti sotto la propria direzione e responsabilità;
- g) non incrementare la propria attività commerciale quando ciò configuri un'illecita concorrenza o una turbativa del mercato
- h) non accettare incarichi il cui obiettivo o ambito possano dar luogo ad ambiguità o incomprensioni;
- i) provvedere al continuo aggiornamento, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

6.6 La fabbricazione di dati falsi o la loro presentazione incompleta, con l'intento di indurre in errore o in inganno, rappresenta un'infrazione alle norme deontologiche, così come il furto di dati o di risultati di ricerche altrui. Non è contrario al Codice Deontologico commettere errori, a condizione che, quando scoperti, essi siano prontamente ammessi e corretti. Il plagio costituisce un comportamento non etico e non è mai accettabile.

## **II. RAPPORTI**

L'Associazione propugna un regime di corretta concorrenza commerciale e di rispetto degli articoli 2595 e 2601 del Codice Civile: si pone, inoltre, in contrasto alla concorrenza sleale ed alla turbativa del mercato e favorisce invece le forme consentite di coordinamento del comportamento commerciale delle imprese aderenti.

L'Associazione condanna quelle forme di concorrenza commerciale che pongano nel puro dumping retributivo a danno dei Lavoratori -anziché nella migliore capacità tecnico-organizzativa dell'impresa- la vera ragione di ribasso in gara d'appalto e responsabilizza gli Associati a non assumersi appalti che siano incongrui rispetto alla propria possibilità tecnica, organizzativa ed economica.

### **Art. 7- Rapporti con le Istituzioni**

7.1 Tutti gli Associati si impegnano a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, e con tutte le istituzioni della Repubblica e dell'Unione Europea.

7.2 L'Associazione richiede ai propri Associati una condotta aziendale ispirata al più rigoroso rispetto dell'art. 826 del Codice Civile e dell'art. 88 del Codice dei Beni Culturali D. Lgs 42/2004, norme che attribuiscono allo Stato sia la proprietà dei reperti rinvenuti sia l'esclusiva titolarità di ogni azione fisica o materiale volta alla loro tutela.

7.3 L'Associata rispetta i diritti che dalle leggi vigenti siano riservati allo Stato sull'utilizzo dei documenti tecnici e scientifici anche di tipo grafico e fotografico da essa prodotti, impegnandosi a non farne mai alcun uso difforme e, fintanto che in proprio possesso, a custodirli con diligenza e riservatezza, fatto salvo il proprio diritto a ricevere un giusto compenso per la loro produzione.

7.4 Pur nel rispetto di quanto espresso negli articoli 7.2 e 7.3, l'Associazione si adopera per affermare il giusto riconoscimento del lavoro espresso dalle imprese sia per quanto concerne l'aspetto tecnico-esecutivo dello scavo stratigrafico, sia per quanto riconducibile ad operazioni materiali ed immateriali espletate nell'esecuzione della documentazione in fase di

scavo, delle successive elaborazioni o in ogni altra attività che afferisca all'ambito dell'archeologia.

## **Art. 8- Rapporti con la Committenza**

8.1 Il rapporto tra le Associate e la Committenza deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed ispirato a correttezza commerciale e diligenza, garantendo gli interessi della collettività e la tutela del patrimonio archeologico.

8.2 Nell'espletamento della propria attività, fermi restando i diritti al giusto compenso garantiti dalla legge, l'Associata deve operare con perizia e diligenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico. Ciò peraltro non deve incidere sulla dignità e il decoro dell'Associata o limitare il diritto al suo compenso.

8.3 L'Associata deve far conoscere in tempi ragionevoli al Committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Deve inoltre adoperarsi al fine della miglior tutela sia dell'Associata che del Committente affinché l'incarico sia conferito per iscritto con documento (regolare contratto, lettera di incarico ecc.), che specifichi limiti e contenuti dell'incarico stesso. Qualora ciò non avvenga, l'Associata deve essere consapevole di esporsi ad eventuali inadempienze o contestazioni da parte del Committente ed assumersi la responsabilità di errori da essa stessa commessi.

8.4 L'Associata che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta e un'adeguata organizzazione. Deve inoltre fornire al committente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale. E' tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto al committente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie pattuizioni dell'incarico ed attendere da esso formale conferma prima di attuarla.

8.5 Nei rapporti con il Committente –sia esso pubblico oppure privato- l'impresa Associata ha il dovere di porre ogni diligenza per evitare di trovarsi contrattualmente in situazione di conflitto d'interessi tra l'individuazione di un nuovo bene archeologico ed il proprio legittimo interesse economico.

8.6 Ogni impresa Associata ha altresì il dovere di segnalare al Consiglio Direttivo eventuali gare d'appalto che risultino palesemente istruite in modo errato, anomalo o fraudolento.

8.7 L'Associata non deve proseguire nell'incarico qualora la condotta e le richieste del Committente ne impediscano il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano condizionare la sua libertà di operato, in particolare che riguardino problematiche di natura scientifica o problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire nell'incarico essa ha il dovere di informare il Committente e l'Ufficio di tutela competente per territorio e chiedere di essere sostituita. Ha altresì il dovere di segnalare al suddetto Ufficio la condotta e le richieste che ritiene le impediscano di adempiere al contratto.

8.8 In caso di sospensione dell'incarico, l'Associata può comunque, nei limiti della correttezza imposta da questo codice, chiedere il compenso per il lavoro svolto, salvo accordi diversi intercorsi col Committente.

8.9 Ove non sia possibile instaurare diversamente il rapporto commerciale e sempreché norme di legge non impongano un divieto più cogente, l'impresa Associata, mentre continua ad operare secondo legalità e buona fede, comunica però tempestivamente in forma scritta la condizione di conflitto di interesse tanto all'Ufficio di Tutela competente per territorio, quanto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 9- Rapporti con i Lavoratori**

9.1 Ogni Associata s'impegna ad applicare i contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente e a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri Lavoratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, anche in materia di formazione. Le Associate inoltre, per far sì che all'interno dell'Associazione tali principi siano salvaguardati, s'impegnano a segnalare al Consiglio qualunque comportamento scorretto, del quale siano venute a conoscenza.

9.2 L'Associata s'impegna, allo stesso modo, al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a favore dei propri Lavoratori, ove sussistenti, particolarmente in occasione di consegna di documenti ed elaborati destinati agli archivi dello Stato, purché i requisiti per il godimento di tali diritti siano costituiti nelle forme previste dalla Legge sulla proprietà intellettuale ed artistica, senza che questo comporti un onere economico aggiuntivo a carico dell'impresa stessa per l'integrazione di dati o adempimento di formalità eventualmente mancanti.

9.3 L'Associata, qualora nell'esercizio della propria attività abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni, pur riferibili all'ambito dell'archeologia, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

#### **Art. 10-Rapporti con altre professioni**

10.1 Il comportamento dell'Associata, nel rapporto con professionisti di altra disciplina, deve essere improntato a uno spirito di collaborazione e al rispetto delle competenze professionali di ciascuno.

#### **Art. 11- Rapporti con il Pubblico e con i mezzi d'informazione**

11.1 Le Associate favoriscono, con correttezza e metodo scientifico, discussioni e analisi sulle finalità dell'archeologia, anche al fine di agevolare l'accesso del maggior numero di persone possibile ai presupposti culturali e scientifici della stessa.

11.2 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi d'informazione l'Associata deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti degli Organi preposti alla Tutela, delle Pubbliche Amministrazioni e del Committente.

#### **Art. 12- Rapporti con l'Associazione**

12.1 Tutte le Associate s'impegnano sempre a partecipare alla vita associativa di Archeoimprese; a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne

ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione.

12.2 Tutte le Associate s'impegnano altresì a non aderire ad Organizzazioni, che perseguono obiettivi confliggenti ovvero portatrici di interessi contrari e a tutelare la reputazione e l'immagine della Associazione in ogni sede in cui venga messa in discussione.

### **Art. 13- Rapporti tra Associate**

13.1 Ogni Associata deve mantenere nei rapporti con le altre un comportamento basato su lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione, al fine di sostenere una comune cultura e armonizzare una medesima identità, pur nella peculiarità di ogni singola impresa.

13.2 Il rapporto tra Associate deve essere improntato al rispetto reciproco, al libero e aperto confronto e collaborazione, al dovuto riconoscimento del lavoro dei rispettivi Lavoratori.

13.3 L'Associata non fa apparire come proprie le prestazioni di altre o effettuate in collaborazione con altre, adoperandosi affinché risultino i contributi di ciascuna.

## **III. CARICHE ASSOCIATIVE E INCARICHI PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 14- Doveri degli Organi associativi**

Gli Associati che rivestono incarichi negli Organi dell'Associazione devono:

14.1 Assumere gli incarichi per spirito di servizio, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.

14.2 Rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 così come previste nei successivi articoli del presente Codice Deontologico.

14.3 Promuovere iniziative, programmi e progetti, solo se conformi alle norme in vigore e tali comunque da non far conseguire ad alcuno indebiti vantaggi.

14.4 Segnalare immediatamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi, di qualunque natura o causa, rispetto alla Associazione.

14.5 Comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nello svolgimento del mandato ricevuto, nei confronti degli altri membri dell'organo di appartenenza e degli altri organi.

14.6 Impegnarsi ad avvertire immediatamente di qualunque fatto, atto o evento, che, comunque e in qualunque modo, possa danneggiare l'immagine, la credibilità e la reputazione della Associazione.

14.7 Fare un uso riservato delle informazioni, di cui sono a conoscenza, in virtù delle proprie cariche.



14.8 Trattare gli associati con uguale dignità.

14.9 Mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza.

14.10 Coinvolgere effettivamente gli Associati e gli eletti negli Organi dell'Associazione per una gestione partecipata delle scelte associative.

14.11 Rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la propria permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine degli imprenditori associati o a quella dell'Associazione nel suo complesso.

14.12 Accettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, oppure esercitare il proprio diritto di critica secondo modalità e luoghi che non rechino danno al prestigio esterno della Associazione, con particolare riferimento ai rapporti fra questa e le Pubbliche Istituzioni.

14.13 Non assumere incarichi direttivi o far parte di organi dirigenti in Organizzazioni concorrenti.

## **Art. 15. Organismo di Vigilanza**

15.1 Il presente Codice Deontologico individua i seguenti soggetti destinatari di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che viene descritto negli articoli seguenti per prevenire la commissione da parte dei propri rappresentanti dei reati rilevanti ai sensi del. D. Lgs. 231/01: il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione.

15.2 Fino alla data dell'adesione contemporanea all'Associazione di un numero superiore a cinquanta imprese Associate l'Organismo di Vigilanza è costituito dal Consiglio Direttivo, nell'occasione presieduto da un Vicepresidente. A decorrere dall'anno di gestione successivo a quello in cui l'Associazione abbia superato il numero di cinquanta imprese Associate, l'organismo di Vigilanza sarà composto da un membro del Consiglio Direttivo, diverso dal Presidente, da un membro del Collegio dei Revisori, ciascuno scelto dal rispettivo organo, dal rappresentante di un'azienda Associata, scelto dalla Assemblea Annuale o in mancanza estratto a sorte fra tutte le aziende Associate a cura del Consiglio Direttivo, e, se nominato, dal Presidente Onorario.

15.3 L'Organismo di Vigilanza sulla base delle segnalazioni ricevute vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello di gestione e controllo rappresentato dagli articoli seguenti, individua le criticità e propone al Consiglio Direttivo interventi utili alla diffusione ed all'osservanza del Codice Deontologico.

15.4 L'Organismo di Vigilanza riferisce in sede di Assemblea annuale su tutte le attività da esso svolte.

## **Art. 16- Modello di Gestione dell'Associazione**

16.1 Il Modello di Gestione dell'Associazione è ispirato al rispetto della Legge, dei regolamenti e provvedimenti comunitari, statali, regionali, e di tutte le pubbliche amministrazioni competenti.

Nessun obiettivo della Associazione è perseguito né realizzato in violazione delle leggi. Qualsiasi violazione di norme giuridiche, cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento della Associazione, deve essere immediatamente interrotta e comunicata al Presidente del Consiglio Direttivo e all'Organismo di Vigilanza.

16.2 Vanno intesi come non eticamente corretti e sono quindi assolutamente vietati i comportamenti diretti a procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per l'Associazione o per una parte. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Associazione può giustificare una condotta in violazione o difformità delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente codice.

16.3 Il modello di gestione è incompatibile con situazioni o attività che possano condurre a conflitti d'interesse o che possano interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali. Ogni situazione di conflitto d'interessi deve essere immediatamente comunicata ai rispettivi organi di competenza o ai superiori gerarchici, dagli interessati, che si astengono dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce. Se il conflitto d'interessi riguarda il Presidente del Consiglio Direttivo, questi si astiene dal compiere l'atto, investendo dello stesso il Consiglio, o, in caso di urgenza, un Vicepresidente.

## **Art. 17- Operazioni economiche e contabilità**

Aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono individuate nelle operazioni economiche condotte per conto dell'Associazione.

17.1 Tutte le azioni e attività effettuate dall'Associazione o per suo conto devono essere, in un regime di riservatezza, legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti nonché aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti ed altresì basate su informazioni corrette e complete.

17.2 La contabilità deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dei dati e di tutte le registrazioni.

17.3 Tutti i rappresentanti eletti negli Organi, nonché gli eventuali consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità.

17.4 Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione, cartacea o informatica, di supporto, volta a consentire:

- l'agevole verifica e ricostruzione contabile;

- la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e decisione.

17.5 Ogni operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.

17.6 Ogni soggetto coinvolto è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto, di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione deve essere data in forma scritta e non anonima.

## **Art. 18 - Organi dell'Associazione e Pubbliche Amministrazioni**

I rapporti tenuti dall'Associazione con le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche interne o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

18.1 Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti.

18.2 È fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere o fornire un trattamento più favorevole, in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

18.3 Il rappresentante incaricato per conto dell'Associazione, in corso di trattativa, o durante l'esecuzione di un progetto, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve astenersi da cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di influenze politiche, personali, o di altra natura.

18.4 Il rappresentante eletto in Organi dell'Associazione ovvero i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione che seguono una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura, non devono in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al contributo o beneficio da ottenere. Devono immediatamente dichiarare la propria situazione di incompatibilità, così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro. Qualora la situazione di incompatibilità fosse di natura tale da configurarsi in ogni caso, l'Associazione rinuncerà alla domanda e al relativo contributo o beneficio.

18.5 Nel caso dell'effettuazione di una gara pubblica con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

18.6 Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di un consulente o un soggetto "terzo" nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si assicurerà che quest'ultimo abbia conoscenza dei protocolli e del Codice Deontologico e s'impegni rispettarli.

18.7 Il rappresentante eletto negli organi dell'Associazione ovvero i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione, che abbiano incarichi politici o di altra natura esterni all'Associazione non possono essere incaricati di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure, progetti ed iniziative, la cui valutazione e decisione è rimessa all'Ente in cui il rappresentante eletto

negli organi dell'Associazione o il Professionista, operante per conto dell'Associazione, ha incarichi politici o di altra natura.

## **Art. 19- Gestione dei fondi**

19.1 In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro Ente Pubblico ed al loro utilizzo, l'Associazione è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Deontologico e delle procedure interne, anche al fine di evitare la commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

19.2 È pertanto vietato ai rappresentanti eletti negli Organi dell'Associazione, così come ai consulenti e dai fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione di impiegare i fondi ricevuti dall'Associazione per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti.

19.3 È altresì vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi.

19.4 E' vietato promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte della Associazione; promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte dell'Associazione.

19.5 E' vietato indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o gli Enti Pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, in errore al fine di far ottenere all'Associazione fondi.

19.6 È vietato altresì alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o aumentare l'importo di fondi già ottenuti.

## **Art. 20- Osservanza e inosservanza del Codice**

20.1 L'osservanza delle norme del presente Codice Deontologico deve considerarsi parte essenziale dei rapporti con l'Associazione stessa dei rappresentanti eletti negli Organi dell'Associazione, così come dei consulenti e dei fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto dell'Associazione a qualunque titolo costituiti (mandato elettivo, rapporto di subordinazione, consulenza ed altro).

20.2 La violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente Codice Deontologico comporta l'applicazione della procedura sanzionatoria prevista dal Regolamento, fino a quella prevista dall'art. 10 dello Statuto di ARCHEOIMPRESA, per gli Associati o la rescissione contrattuale per gli altri.

20.3 Qualunque associato può segnalare al competente Organo Associativo la violazione delle norme del presente Codice Deontologico. L'Organismo di Vigilanza valuta la segnalazione e, ove lo ritenga, applica e vigila sull'applicazione di una sanzione, proporzionata alla gravità.

20.4 Prima di richiedere l'applicazione della sanzione, l'organo competente è comunque tenuto a contestare il fatto all'interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive.

20.5 Nei rapporti contrattuali, secondo la gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed importante, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 Codice Civile.

20.6 Di ogni violazione della III parte del presente Codice Deontologico contestata ne deve essere data informazione all'Organismo di Vigilanza.

## **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 -Diffusione del Codice Deontologico**

21.1 Il Consiglio Direttivo cura la comunicazione del Codice Deontologico presso i soggetti interessati, compresi sia gli Organi dell'Associazione sia i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della Associazione, secondo le modalità più efficaci e adeguate, seguendo il criterio della massima ridondanza nella diffusione.

21.2 Delle modalità di diffusione è informato l'Organismo di Vigilanza, che, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di procedere a diverse forme di comunicazione ai fini della divulgazione del Codice Deontologico.

21.3 Nei contratti stipulati dall'Associazione deve essere inserita una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Deontologico, e a vincolarne il comportamento per quanto di competenza, anche sotto pena di risoluzione del contratto.

### **Art. 22- Interpretazione del Codice**

22.1 Eventuali richieste sulla corretta interpretazione del Codice Deontologico devono essere inviate al Presidente o al Consiglio Direttivo, che chiede un parere vincolante all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo è tenuto a esprimere entro 30 gg. un documentato e motivato parere.

22.2 I pareri interpretativi non hanno carattere generale, ma devono sempre riferirsi a casi specifici: possono pertanto essere richiesti più volte qualora riferiti a casi diversi.

### **Art. 23- Integrazione e revisione del Codice**

23.1 Il presente Codice Deontologico può essere modificato dall'Assemblea di ARCHEOIMPRESA, d'iniziativa propria oppure su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Organismo di Vigilanza.

23.2 L'applicabilità del Codice Deontologico deve essere verificata periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, il quale presenta una relazione sullo stato dell'applicazione all'Assemblea.